

N. R.G. 1855/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

02 Seconda sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1855/2022** promossa da:

DEGLI OTTAVIANI SRLS (C.F. 06693520485), con il patrocinio dell'avv. TESSARI FRANCESCO e dell'avv. TESSARI PAOLO (TSSPLA48H16G337Q) VIA DEI BARUCCI 12 50127 FIRENZE; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TESSARI FRANCESCO

ATTORE/I

contro

REALL SRLS (C.F. 06532950489), con il patrocinio dell'avv. PASTORELLI STEFANO , elettivamente domiciliato in VIA DI NOVOLI 5 50127 FIRENZEpresso il difensore avv. PASTORELLI STEFANO

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione conclusioni .



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto n. 49/22 a Degli Ottaviani srls (DGTT) veniva ingiunto di pagare in favore di Reall srls (RLL) la somma di € 210.450,00.

Nel ricorso per ingiunzione RLL aveva esposto di essere creditrice di DGTT dell'importo suddetto in base a scrittura privata del 9.2.17 ed in particolare in ragione di 15 mensilità di € 11.500,00 + IVA che erano dovute ad integrazione dei canoni per attività commerciale svolta in connessione con contratto di affitto di azienda.

DGTT proponeva opposizione al decreto eccependone preliminarmente la nullità poiché la controversia era devoluta ad arbitri.

RLL non contestava la competenza degli arbitri riguardo alla controversia.

La causa è stata quindi ritenuta in decisione sulla questione preliminare di competenza.

L'eccezione di incompetenza è fondata.

La domanda d'ingiunzione è stata proposta con riferimento a quanto pattuito in "scrittura privata integrativa" del 9.2.17.

Tale scrittura integrativa reca in calce clausola compromissoria che prevede la devoluzione ad arbitri delle eventuali controversie, con esclusione delle domande d'ingiunzione

La giurisprudenza afferma il principio consolidato che l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza di detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e contestuale remissione della controversia del giudizio ad arbitri (Cass. 8166/99).

Nel caso in oggetto è pacifica la competenza del collegio arbitrale e, anzi, risulta dagli atti che il procedimento arbitrale era stato già instaurato alla data di presentazione della domanda d'ingiunzione (doc. B e C DGTT).

Il decreto ingiuntivo è stato quindi emesso da giudice incompetente mentre la lite era già pendente dinanzi al collegio arbitrale designato a decidere la controversia.

Alla dichiarazione di nullità del decreto opposto consegue quindi anche la condanna della parte opposta al pagamento delle spese di lite: nel caso in oggetto si configura senz'altro la soccombenza dal momento che la domanda d'ingiunzione è stata proposta mentre era già pendente il procedimento arbitrale (Cass. 9035/19).

Le spese di lite in ragione del valore della causa, dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate in complessivi € 8.165,00 di cui € 7.100,00 per compenso (non sono state redatte memorie ex art. 183 c.p.c., non è stata svolta attività istruttoria, non sussiste contestazione riguardo alla questione della competenza arbitrale) ed € 1.065,00 per spese generali e distratte in favore dell'Avv. Francesco Tessari che ha fatto istanza ex art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 49/22; condanna Reall srls a pagare le spese di lite che liquida in complessivi € 8.165,00 e che distrae in favore dell'Avv. Francesco Tessari.





Firenze, 3 marzo 2023

Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri

Arbitrato in Italia

